



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 30 del 03-02-2018**

Oggetto:
**PATROCINIO, COLLABORAZIONE, E COMPARTICIPAZIONE ALLA PRO LOCO
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA III EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CIOCCOLATO AMORE E FANTASIA" 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 10:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

PIERMATTEI ROSA	SINDACO	P
MESCHINI GIOVANNI	VICE-SINDACO	A
ANTOGNOZZI TARCISIO	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCHI SARA CLORINDA	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCONI VANNA	ASSESSORE-CONSIGL.	A
PAOLONI PAOLO	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 2. Presenti n. 4.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tapanelli Pietro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra PIERMATTEI ROSA, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- la manifestazione del Cioccolato si inserisce in un periodo spoglio di manifestazioni e quindi particolarmente interessante dal punto di vista di promozione del territorio e commerciale per le attività del Comune di San Severino Marche;
- negli ultimi due anni è stata organizzata la prima edizione della Manifestazione denominata "Cioccolato Amore e Fantasia" ed ha avuto un notevole successo di partecipazione;
- con nota assunta al prot. 2376 del 25 gennaio 2018 il sig. Andrea Migliozi in qualità di presidente della Pro Loco di San Severino Marche, in occasione della III manifestazione denominata "CIOCCOLATO AMORE E FANTASIA" che si svolgerà nel Chiostro di San Domenico nei giorni 24 e 25 febbraio 2018 ha chiesto la concessione del patrocinio, e la compartecipazione economica di € 6.600,00;

Visto il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", emanato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23.4.1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la ripresa post-sisma delle attività economiche e produttive;

PRESO ATTO che anche questa nuova iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e agli obiettivi di questa Amministrazione Comunale;

ACCERTATO inoltre che tale manifestazione è esclusa dal principio di "sponsorizzazione" e quindi non soggetta a quanto stabilito dal divieto sancito dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in quanto i soggetti privati svolgeranno un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente, realizzeranno istituzionalmente delle attività di valorizzazione del territorio e nell'interesse della collettività, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione, così come modificato in seguito alla riforma del Titolo V, che recita:*"Stato. Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale"*.

RICHIAMATO il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, i pareri interpretativi della **Corte dei Conti – Sezione Regionale Lombardia (deliberazione n. 6/2011 e n. 1075, 1076/2010), Corte dei Conti –Sezione Regionale Puglia (deliberazione 163/2010) e dell'ANCI del 17 gennaio 2011**, per l'erogazione dei contributi alle Associazioni per il sostegno alle iniziative di carattere socio culturale per l'anno 2011, a seguito delle disposizioni del D.L. *de quo*;



VISTA altresì la **Deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti** – Sezione Regionale Liguria - nella quale pur confermando che: “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente **mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.** Sarà cura, però, dell’Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”

Atteso che il Comune è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;

Visto che, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2018 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, ad esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Rilevato che le spese da assumere in dipendenza del presente atto non sono frazionabili;

Sentito il parere favorevole dell’Assessore alle Attività Produttive;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di partecipare alla III edizione di “Cioccolato Amore e Fantasia” con la somma di € 6.600,00 cap. 2396 competenza 2018.
2. Di concedere il patrocinio alla III Manifestazione denominata “Cioccolato Amore e Fantasia” organizzato dall’Associazione Attività Produttive che si svolgerà nei giorni 24 e 25 febbraio 2018.
3. Di demandare al Responsabile proponente, l’adozione di tutti gli atti conseguenti e



susseguenti.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to POSCIA MARIO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PIERMATTEI ROSA

Il Segretario Generale
F.to Tapanelli Pietro

Prot. N. 7297

li 16-03-18

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16-03-18 al 30-03-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to